Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — **Roma — Venerdì, 11 febbraio** — **Numero 34**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:		» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale" e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1968 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 5 marzo 1914, n. 473, concernente il « Consiglio superiore dell'agricoltura »;

Visto il R. decreto 30 novembre 1911, n. 1327, con il quale si istituiva la « Commissione consultiva per le industrie agrarie »;

Ritenuta l'urgenza di sostituire un Comitato tecnico per esercitare le funzioni demandate al « Consiglio superiore dell'agricoltura » da leggi, decreti e regolamenti e per dar parere sui provvedimenti d'indole agraria;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Su proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino a nuova disposizione tutte le attribuzioni demandate al « Consiglio superiore dell'agricoltura » da leggi, decreti e regolamenti sono esercitate da un « Comitato tecnico », nominato con decreto Reale, tra persone versate nell'economia agraria e nella tecnica dell'agricoltura.

Per questioni di carattere formale, attinenti ad argomenti speciali, il Comitato potrà essere convocato in un numero limitato dei suoi componenti.

Art. 2.

La « Commissione consultiva per le industrie agrarie », istituita col R. decreto 30 novembre 1911, n. 1327, è soppressa.

Le sue attribuzioni sono commesse al Comitato di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il « Comitato tecnico » è costituito di quattordici membri.

Ne fa, inoltre, parte di diritto il direttore generale dell'agricoltura.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 4.

Per ogni giornata di adunanza è assegnato un gettone di presenza di lire dieci.

Ai componenti che non risiedono a Roma sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, se funzionari dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spesa di viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1969 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª), e 11 luglio 1904, n. 339, con le quali fu istituito il Consiglio ippico;

Visti il R decreto 28 marzo 1907, n. 198, e il decreto Ministeriale 2 febbraio 1915, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 marzo successivo (reg. 173, decreti amministrativi, f. 58), coi quali venne stabilito il trattamento da farsi ai componenti il Consiglio stesso per le riunioni cui prendono parte;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La misura delle indennità da corrispondersi per le riunioni del Consiglio ippico è così determinata:

Per ogni giornata di adunanza è assegnato un gettone di presenza di lire dieci.

Ai componenti che non risiedano a Roma sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, se funzionari dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1970 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 869, e il regolamento

19 decembre 1912, n. 1424, per i quali fu istituito il Consiglio e il Comitato per gli interessi serici;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Su proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per ogni giornata di adunanza del Consiglio o del Comitato per gli interessi serici è assegnato un gettone di presenza di lire dieci.

Ai componenti che non risiedono a Roma sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, se funzionari dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1971 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1476, che istituisce il Consiglio e la Giunta per l'istruzione agraria;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per ogni giorno di adunanza del Consiglio e della Giunta per l'istruzione agraria è assegnato un gettone di presenza di lire dieci.

Ai componenti che non risiedono a Roma sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, se funzionari dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1972 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1904, col quale furono istituiti il Consiglio e il Comitato zootecnico;

Visti i RR. decreti 16 dicembre 1906 e 6 gennaio 1910, coi quali fu stabilita la misura delle indennità da corrispondersi ai componenti il Consiglio ed il Comitato predetti;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La misura delle indennità da corrispondersi per le riunioni del Consiglio zootecnico e del Comitato zootecnico è così determinata:

Per ogni giornata di adunanza è assegnato un gettone di presenza di lire quindici.

Ai componenti che non risiedono a Roma sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n 1625, se funzionari dello Stato. Se non funzionari, verranno loro rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria di lire quindici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 31 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 97 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Considerata la necessità, nell'interesse generale economico del paese, di assicurare la maggiore utilizzazione e disponibilità delle calate dei porti di Genova, di Savona, di Spezia, di Livorno e di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri della marina e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai proprietari o, per essi, ai consegnatari di carbone depositato sulle calate o nei galleggianti oppure esistente a bordo di vapori nei porti di Genova, di Savona, di Spezia, di Livorno e di Napoli potrà, all' infuori ed indipendentemente dalla loro richiesta, semprechè risulti esservi legittima domanda di spedizione verso l'interno, essere giornalmente assegnato un determinato numero di carri ferroviari per il carico e la spedizione della detta merce nei termini di tariffa.

Art. 2.

Ai proprietari e ai consegnatari, ai quali siano stati comunque assegnati dei carri ferroviari (a loro richiesta, o di ufficio, a norma del precedente articolo), e che non provvedano al carico e alla consegna alla ferrovia per la spedizione nel termine prescritto, sarà applicata una penalità di lire cento per carro, fermo restando il pagamento delle ordinarie tasse di sosta eventuali, oltre alla spesa relativa al carico e all'inoltro d'ufficio che potranno essere ordinati, a suo giudizio insindacabile, dall'autorità portuale.

In caso di recidiva la penalità di cui sopra verrà triplicata.

Art. 3.

Eguale penalità sarà applicata ai proprietari e consegnatari di carbone che, avendo avuto assegnati carri pel carico di una data qualità di carbone e per una data destinazione, variassero o la qualità o la destinazione, e ciò anche nel caso in cui la spedizione abbia avuto corso.

Oltre alla penalità di cui sopra, l'amministrazione consortile o rispettivamente le capitanerie di porto, indicate nell'articolo seguente, avranno diritto di ordinare, a spese del contravventore, lo scarico del carro, se fu spedita merce di altra qualità, ed il successivo carico con carbone della qualità stabilita, o l'inoltro del carro alla destinazione per la quale era stato originariamente assegnato.

Art. 4.

La detta penalità, da devolversi a favore dell'erario, sarà applicata, per quanto riflette il porto di Genova, dal capitano di porto nella sua qualità di delegato del Consorzio autonomo, e per i porti di Savona, Livorno, Spezia e Napoli dal rispettivo capitano di porto.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Santa Margherita Ligure, addì 9 febbraio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CORSI — CAVASOLA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 99 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 5 ottobre 1913, n. 1214 e 10 maggio 1914, n. 435;

Visto il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 975;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di capo di stato maggiore della marina è devoluta ad un vice ammiraglio.

Egli è nominato con Nostro decreto, udito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della marina dal quale esclusivamente dipende.

Art. 2.

Il capo di stato maggiore della marina ha, in tempo di pace, l'alta direzione degli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime.

Dispone l'esecuzione degli studi inerenti: a tutte le questioni strategiche e tattiche interessanti la marina; ai piani di guerra e di mobilitazione; agli ordinamenti militari a scopo di guerra; alle caratteristiche militari

cui devono informarsi le nuove costruzioni navali; alle trasformazioni di navi in servizio; alla radiazione di unità navali, per qualsivoglia motivo, ritenute inservibili; alla preparazione, alla costituzione organica ed all'impiego di tutti i corpi militari della marina; ai progetti di costituzione delle forze navali e al loro allenamento.

Sottopone al ministro le disposizioni necessarie per la pronta ed efficace mobilitazione delle forze marittime in relazione alle diverse ipotesi di guerra, per la messa in difesa delle coste (per la parte affidata alla marina), per quanto riguarda la efficienza delle forze navali, del naviglio ausiliario, delle piazze marittime, dei depositi di approvvigionamenti, di combustili, di munizioni, di viveri, di materiali sanitari, ecc.

Egli ha la sorveglianza di tutti i servizi ausiliari e logistici della flotta e delle piazze marittime.

Art. 3.

Nella eventualità di conflagrazioni politiche o di rotture diplomatiche e sia prima dell'apertura delle ostilità come durante il periodo bellico, il capo di stato maggiore della marina promuove dal ministro della marina tutti i provvedimenti intesi a tradurre in atto la preparazione alla guerra, a conseguire il più elevato grado di potenza dell'armata, la maggiore efficienza logistica e difensiva alle sue basi di operazione e di rifornimento e l'armonica organizzazione dei servizi e dei mezzi relativi alla difesa delle coste; ad assicurare, insomma, il migliore svolgimento della guerra stessa.

Art. 4.

Tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra, il capo di stato maggiore della marina, per gli studi di cui ha l'alta direzione, e per gli obbiettivi politico-militari da raggiungere, si mantiene in costante relazione con il capo di stato maggiore dell'esercito per concordare i provvedimenti necessari alla più intima ed efficace intesa tra esercito e marina agli scopi della guerra.

Art. 5.

Il capo di stato maggiore della marina, per quanto riguarda la mobilitazione e gli studi di sua competenza a tenore del precedente art. 2, comma 2°, può corrispondere direttamente, oltre che col capo di stato maggiore dell'esercito, coi comandi in capo di dipartimento e delle piazze marittime e delle basi navali, coi comandi di forze navali, di divisioni o di navi isolate e con tutte le autorità civili e militari colle quali, allo scopo preindicato, gli occorra di mettersi in relazione.

Egli deve riferire periodicamente al ministro in merito all'andamento di tutti gli studi e progetti di sua campetenza in corso di preparazione.

Art. 6.

Il capo di stato maggiore, in base ai deliberati della Commissione mista per la difesa dello Stato, propone al ministro l'impiego e la ripartizione delle somme concesse dal Parlamento.

Art. 7.

Il capo di stato maggiore può essere destinato ad imbarcare conservando la sua carica, sia per assumere il comando di forze navali, sia per dirigere od assistere ad esercitazioni navali.

Art. 8.

Il capo di stato maggiore della marina fa parte di tutte le Commissioni supreme di avanzamento del personale militare della marina, nonchè delle Commissioni tecniche superiori permanenti od eventuali, aventi attribuzioni che interessano comunque la costituzione, il mantenimento o l'impiego delle forze marittime, sia per quanto concerne il materiale, sia per quanto concerne il personale.

Art. 9.

Il capo di stato maggiore compila le istruzioni di massima per le forze navali e per i Comandi navali.

Il capo di stato maggiore esamina i rapporti dei Comandi navali e comunica alle competenti autorità militari e civili le parti che possano interessarli, tanto nei riguardi tecnici, marinareschi, militari quanto politici, commerciali ed industriali; cura la raccolta ed eventualmente la pubblicazione sistematica di tali rapporti.

Art. 10.

Il capo di stato maggiore può rivolgersi a tutte le Direzioni ed uffici generali, ispettorati, ecc. del Ministero, perchè compilino rapporti e studino questioni per aver notizie, informazioni, ecc.; può riunirne i capi per integrare gli studi che interessano più di un ufficio e per dare esecuzione a speciali disposizioni del ministro; ma, tenuto conto di quanto è detto nei precedenti articoli, gli ordini aventi carattere esecutivo e che riguardano l'impiego effettivo di personale o di materiale devono essere emanati dal ministro cui il capo di stato maggiore presenta, quando lo creda, le proposte e le richieste del caso.

Art. 11.

Il capo di stato maggiore esplica la sua azione mediante un apposito ufficio che da lui prende nome. L'ufficio del capo di stato maggiore non ha funzioni amministrative, nè di contabilità, le quali sono esercitate dalle competenti Direzioni generali del Ministero.

Il capo di stato maggiore propone al ministro l'ordinamento del suo ufficio e le eventuali necessarie modificazioni, da applicarsi con decreto Ministeriale.

A tale ufficio sono destinati ufficiali dello stato mag-

giore generale e di altri corpi della marina nel numero e con le funzioni stabilite dal suo ordinamento.

Possono esservene comandati altri anche del Regio esercito con incarichi eventuali, a richiesta del capo di stato maggiore.

Per i servizi di archivio, di scritturazione e di disegno vi sono destinati graduati del corpo R. equipaggi.

Art. 12.

La carica di sotto capo di stato maggiore della marina è devoluta ad un contrammiraglio.

Il sotto capo di stato maggiore, nell'esercizio della sua carica, coadiuva il capo di stato maggiore nelle sue attribuzioni e lo sostituisce nelle sue temporanee assenze. Egli dev'essere tenuto al corrente degli intendimenti del capo di stato maggiore per poter compiere, sotto la sua direzione, gli studi che si riferiscono alla preparazione alla guerra ed ai compiti in genere affidati all'ufficio del capo di stato maggiore.

Art. 13.

Durante lo stato di guerra un altro contrammiraglio o un capitano di vascello può essere destinato a coadiuvare il sotto capo di stato maggiore nelle attribuzioni a questo devolute, assumendo il titolo di « Sotto capo di stato maggiore aggiunto » e percependone le stesse indennità.

Art. 14.

Dipendono direttamente dal capo di stato maggiore l'Ufficio storico della R. marina, nonchè il periodico *Rivista marittima*.

Art. 15.

Sono dovute al capo di stato maggiore della marina le stesse indennità di carica e di residenza assegnate al presidente del Consiglio superiore di marina.

Art. 16.

Allorchè niun ufficiale ammiraglio sia investito della carica di capo di stato maggiore della marina, essa è assunta direttamente dal ministro della marina.

Art. 17.

Sono abrogati i nostri decreti 5 ottobre 1913, n. 1214, 10 maggio 1914, n. 435, ed il decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 975, nonchè qualsiasi altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Comando supremo, addì 8 febbraio 1916.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

R. COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE.

Con decreto Luogotenenziale del 2 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti:

È stato confermato in servizio a tutto il 30 giugno 1916 il personale avventizio assunto per gli straordinari bisogni dell'Ufficio.

Con decreto Ministeriale del 12 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti:

Sella prof. Emanuele, ordinario di economia politica nella R. Università di Messina, è nominato membro titolare della locale Commissione arbitrale dell'emigrazione, in sostituzione del professor Marco Fano che ha cessato dal detto incarico.

Marziani cav. Luigi, primo ragioniere del Commissariato dell'emigrazione è incaricato della revisione contabile delle gestioni delle Società di patronato e degli Istituti di assistenza e di beneficenza residenti nell'Argentina e nel Brasile, che percepiscono sussidi sul Fondo dell'emigrazione.

Con decreto Luogotenenziale del 13 gennaio 1916, registrato alla Corte dei conti:

Antonucci Giuseppe, archivista di seconda classe nel ruolo del Commissariato, in servizio da meno di dieci anni, è collocato, di ufficio, in aspettativa per infermità dal 1° gennaio 1916, con lo assegno pari ad un terzo del suo stipendio.

AMMINISTRAZIONE

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite agli impiegati loro vedove ed orfani dal Consiglio d'Amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 4° trimestre 1915 a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.

Adunanza del 19 ottobre 1915:

Fenocchio Giuseppe fu Sebastiano, pensione L. 971,36.
Coppola Nicola fu Vincenzo, id. L. 304,84.
Nannei Carlo fu Francesco, id. L. 900.
Bosco Domenico fu Francescantonio, id. L. 900,48.
Draghi Antonia fu Pietro, ved. Solari Eugenio, id. L. 657,19.
Logi Clelia di Giuseppe, ved. Pochini Luigi, indennità L. 658,94.
Vicini Giustina fu Luigi, ved. Bonci Luigi, id. L. 224,83.

Adunanza del 27 novembre 1915:

Chiodi Maria Clotilde fu Carlo, vedova Mandosio Carlo, pensione L. 753,66.
Maffei Nicola fu Sebastiano, id. L. 450.
Di Pietro Maria fu Secondo, ved. Baldari Carmelo, id., L. 244,64.
Fornari Maria fu Antonio, id. L. 255,35.
Cardelli Sante, rappresentante degli orfani minorenni di Piccinini, Edvige fu Pietro in Bernardini, indennità L. 568,81.
Ghidoli Teresa di Biagio, ved. Losa Francesco, id. L. 285,91.
Brunetti Domenico, padre e rappresentante degli orfani minorenni di Faccani Emma Cleonice fu Giuseppe in Brunetti, indennità L. 314,16.

Gerboli Maria Angelina d'ignoti, ved. Sperandio Giovanni, indennità L. 674,03.

Adunanza del 21 dicembre 1915:

Romanzi Nicolina fu Francesco, vedova Mucci Giuseppe, pensione L. 268,47.
Bassi Odoardo fu Gaetano, id. L. 903,47.
Scano Filomena fu Giuseppe, ved. Pulyx Raffaele, id. L. 577.
Spagnol Giovanni Pompeo fu Angelo, id. L. 1111,14.
Gervasi Massima fu Valentino, vedova De Poli Attilio, indennità L. 837,83.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Sentenza 29 gennaio-9 febbraio 1916 sulla cattura del veliero greco *Aghios Caralambos*.

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dai signori:

Presidente e relatore:
Comm. Michele La Terza.

Membri ordinari:
Vice amm. comm. Edoardo Barbavara
Avv. gr. uff. Adolfo Berio
Gr. uff. Carlo Bruno
Gr. uff. Francesco Mazzinghi
Comm. Gerolamo Biscaro.

Membro supplente:
On. avv. gr. cr. Luigi Dari.

Con l'intervento del
Commissario del Governo:
Comm. Raffaele De Notaristefani.

Commissario supplente:
Cav. Guglielmo Ciamarra.

E con l'assistenza del
Segretario:
Comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario:
Cav. Alvise Bragadin.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal commissario del Governo con istanza in data 27 agosto 1915, sulla cattura del veliero greco *Aghios Caralambos*.

Sentita la relazione della causa fatta dal signor presidente;

Sentito nella discussione orale, l'avv. Benedetto Intrigila, rappresentante del capitano e proprietario della nave, regolarmente costituito in giudizio;

Sentito il commissario del Governo il quale, nel confermare le conclusioni scritte già da lui presentate allo scopo di ottenere che sia dichiarata legittima la cattura del veliero e pronunciata la confisca della nave e del carico per violazione di blocco, ha svolto e illustrato nell'orale discussione le argomentazioni che in fatto e in diritto sostengono tale richiesta;

Dichiarata chiusa dal signor presidente la discussione orale, e visti gli atti e documenti della causa, ha ritenuto:

IN FATTO

Il veliero *Aghios Caralambos*, dichiarato di bandiera greca e comandato dal proprietario Costantino Kiritsi da Kimara, partì da Corfù il 23 giugno 1915 diretto a Valona con carico di sapone, aceto, agrumi, frutta e verdura, e fu fermato dal cacciatorpediniere italiano *Borea* il 26 stesso mese, mentre attraversava la linea di sbarramento.

Rimorchiato a Gallipoli, quivi si procedette alla visita e fu constatata la mancanza dell'atto di nazionalità, del ruolo di equipaggio, della polizza di carico e di qualsiasi altro atto, da cui si potesse rilevare la destinazione del carico.

Si procedette inoltre alla cattura della nave ed all'interrogatorio del capitano, il quale disse di essere partito da Corfù ignorando la esistenza del blocco, ed aggiunse che se non aveva le carte di bordo era perchè essendo egli di Kimàra occupata dal Governo greco non sapeva quale legge seguire.

La stessa affermazione della ignoranza del blocco venne ripetuta dal marinaio interrogato.

Denunciata la cattura, il commissario del Governo con istanza del 27 agosto 1915, domandò che la Commissione delle prede procedesse al giudizio per la confisca del veliero e delle merci ivi caricate ed inventariate.

Aditasi così questa Commissione furono degli atti istruttori disposti, i quali avevano per iscopo non solo di accertare la reale entità e qualità del carico trovato a bordo al momento della cattura, ma anche ad assumere quanto altro si riferisce alla mancanza e deficienza dei documenti che dovevano accompagnare il carico.

Espletatisi cotesti mezzi istruttori, in adempimento delle prescrizioni del regolamento interno 26 giugno 1915, fu dichiarata chiusa la istruttoria, e venne indi fissata la discussione della causa, in cui la difesa del veliero ha concluso non convalidarsi la cattura della nave *Aghios Caralambos*, sulla base delle stesse considerazioni svolte nell'interesse dell'*Aghios Spiridon*, *Aghios Nicolaos*, *Aghios Costantinos*, e del *Platitera*, e cioè sulla base della non effettività del blocco dichiarato, della non osservanza delle regole relative alla notificazione dello stesso, e della ignoranza di esso, mentre il commissario del Governo ha insistito sulla dichiarazione di legittimità della cattura, ordinandosi la confisca della nave col relativo carico non senza accennare, pur non concludendovisi, alla figura giuridica del contrabbando.

IN DIRITTO

Osserva che il veliero *Aghios Caralambos* fu fermato nell'atto, in cui attraversava la linea del blocco effettivo e dichiarato dall'Italia, e se per la esplicita disposizione di legge contenuta nell'articolo 27 del Codice per la marina mercantile non può per tal fatto non ritenersi la violazione di blocco, è chiaro che si deve pronunziare tanto la confisca della nave, quanto la confisca delle merci, che furono trovate a bordo.

A scagionarsi il veliero suddetto da ogni qualsiasi responsabilità si deduce non essere il blocco effettivo; non essersi osservate le regole relative alla notificazione del blocco e di essersi ignorata la esistenza di esso.

Ma come si è ritenuto nel rincontro dei quattro velieri *Aghios Spiridon*, *Aghios Costantinos*, *Aghios Nicolaos* e *Platitera*, così si deve ritenere anche nel rincontro dell'*Aghios Caralambos*, del quale ora si discute, la infondatezza dell'assunto contrario.

E valga il vero: non può menomamente affermarsi che si tratti di un blocco fittizio e non effettivo sol perchè il fermo di sei velieri su sette ebbe luogo per opera di navi francesi; imperocchè queste navi francesi poste alla dipendenza diretta ed immediata dell'armata italiana non agirono che per conto ed interesse dell'Italia, da cui fu imposto e dichiarato il blocco. D'altra parte fu dallo inizio e senza interruzione alcuna destinata una forza navale sufficiente per impedire l'accesso di navi al litorale bloccato, come in modo esplicito e formale si apprende dalla dichiarazione dello stato maggiore della marina italiana rilasciata in data cinque gennaio ultimo.

Non può altresì affermarsi che non siano state pienamente osser-

vate le regole indette per una valida dichiarazione e notificazione di blocco; quando il dovere della nazione bloccante di stabilire nella dichiarazione di blocco la data dello inizio del blocco e i limiti geografici del litorale bloccato (nulla influendo la non indicazione del termine, entro il quale dovessero dai porti uscire le navi neutrali), e l'altro dovere di notificarsi la detta dichiarazione alle potenze neutrali, così come prescrivono i due articoli nono ed undecimo della Dichiarazione di Londra, vennero strettamente adempiti, come emerge dal testo ufficiale comunicato alla Legazione di Grecia in Roma, e da questa Legazione al ministro degli affari esteri in Atene, del quale testo ne fu accusata ricezione dallo stesso Governo greco con Nota del 2 giugno 1915.

Osserva quanto alla terza proposizione dell'assunto contrario concernente la ignoranza del blocco, che questa ignoranza non può per alcun verso ammettersi, perchè la conoscenza del blocco è presunta quando la nave ha lasciato un porto neutrale posteriormente alla notificazione del blocco, fatta in tempo utile, alla potenza cui appartiene quel porto, ed il veliero *Aghios Caralambos* lasciò il porto di Corfù molto tempo dopo dalla notificazione avvenuta a cura dell'Italia il 26 maggio.

È vero che l'art. 15 della Dichiarazione di Londra ammette la prova in contratto; ma questa prova in contrario è ben lungi dall'esser fornita coi due certificati prodotti, l'uno rilasciato dalla Legazione di Grecia in Roma e l'altro dal console generale italiano in Corfù.

Non la fornisce il primo dei detti certificati, perchè a parte la osservazione che è rilasciato dalle stesse autorità elleniche, che avrebbero dovuto comunicare la dichiarazione di blocco, è indiscutibile che il contenuto dello stesso non costituisce alcuna prova dell'asserta ignoranza, essendosi potuto conoscere altrimenti la dichiarazione di blocco. Oltre di che la cennata ignoranza è del tutto inverosimile non solo per la continuità dei rapporti intercedenti tra gli abitanti di Corfù e delle vicine coste alla linea di sbarramento, ma ancora per il lungo decorso dalla imposizione del blocco, avvenuta quasi un mese prima dalla partenza del veliero.

Oltre a ciò la inattendibilità del suddetto certificato emerge ancora da questa ineluttabile considerazione. La Dichiarazione di Londra se parla di prova in contrario, questa prova in contrario deve essere relativa a quella ignoranza, che si origina da fatti imputabili alla nazione bloccante, come è a dire quelli inerenti ad una difettosa dichiarazione del blocco, ad una irregolare notificazione di esso, ovvero da fatti accidentali e speciali della nave; ma non mai, come è logico, a fatti di negligenza dei navigli in partenza, o di inadempimenti imputabili alla nazione, cui incombe il dovere della comunicazione alle autorità dipendenti portuali dell'avvenuto blocco. E come chi nella specie si versa appunto nella ipotesi d'ignoranza dipendente da inadempimento imputabile alla Grecia, cotesta ignoranza non può avere effetto giuridico di fronte e a danno dell'Italia per le indeclinabili norme di diritto comune e del diritto delle genti, le quali norme non permettono che si risponda delle conseguenze del fatto altrui.

Non fornisce la prova in contrario il secondo dei certificati. In effetti con esso si attesta che il console generale d'Italia in Corfù ebbe ordine di non vidimare le patenti per i porti dell'Adriatico, dell'Albania e del Montenegro con telegramma del 27 giugno; ma cotesta attestazione niuna influenza ha e può avere sul fatto della ignoranza, sul fatto della buona fede dei velieri. Non ha alcuna influenza, imperocchè niuno accenno si fa alla dichiarazione di blocco, e non può averla, perchè quelle patenti son rilasciate unicamente a scopi sanitari.

Se non che alla difesa è piaciuto affermare che il suddetto certificato o s'interpreta nel senso che il console fino al momento del rilascio di esso non aveva avuto dal suo Governo alcuna comunicazione della dichiarazione di blocco, e quindi se egli lo ignorava ben poteva ignorarsi dai greci; ovvero l'aveva avuta, ed allora doveva, nel rilasciare le patenti, avvertire della esistenza del blocco.

Sono deduzioni coteste del tutto fallaci.

Dal concetto che il Console ignorasse l'esistenza del blocco non discende che gli altri dovessero pure ignorarlo; tanto più che poteva essere ignorata dal primo non avendo il Governo il dovere di comunicargliela ai fini della validità della dichiarazione, e poteva essere conosciuta dai secondi per la continuità dei rapporti intercedenti tra gli abitanti di quelle coste.

Dal concetto poi che conoscesse la imposizione del blocco non deriva l'obbligo di lui a comunicarlo a coloro che intendevano rilasciate le patenti di sanità, i quali per giunta avevano sempre il dovere, specie in tempo di guerra, di conoscere quanto potesse essere inerente alla navigazione.

Ma a queste argomentazioni di natura giuridica, che contraddicono ogni concetto di buona fede, si aggiungono queste altre considerazioni che si desumono dagli atti del procedimento.

Non si può in effetti presumere, nè si presume la buona fede di quella nave, che naviga senza avere le carte di bordo in piena regola, ed il *Caralambos* era privo dell'atto di nazionalità, del ruolo di equipaggio, della polizza di carico e di qualsiasi atto, da cui potesse ritenersi la destinazione del carico.

Non può, nè dee presumersi la buona fede in quella nave, che ha un carico quasi interamente di contrabbando condizionale, come lo aveva il *Caralambos*, il cui peso e valore è di gran lunga superiore alla metà dell'intero carico.

Non può, nè dee presumersi la buona fede nella nave sospetta di assistenza ostile, che si origina dal fatto di essersi rinvenute al momento della cattura sul *Caralambos* 26 latte vuote di petrolio o di benzina, e poi più tardi scomparse.

E dopo ciò se è mancato ogni concetto di prova in contrario a quella presunzione stabilita dalla Dichiarazione di Londra non rimane che a dichiararsi, come sin dalle prime si è detto, la confisca anche del carico in difetto di qualsiasi giustificazione che i caricatori al momento in cui fu imbarcata la merce non conoscevano, nè potevano conoscere l'intenzione di violare il blocco.

Risolvendosi a tal modo la controversia rendesi senza scopo la disamina se concorressero i requisiti del contrabbando condizionale, e se fosse applicabile il decreto Luogotenenziale del 3 giugno 1915, perchè egualmente si pronunzia la confisca ritenendosi la violazione di blocco; tanto più che quella imputazione di contrabbando non fu contestata e sulla stessa non venne analogamente concluso.

Che in ordine alle spese, di queste è equo che lo Stato si rifaccia sul prodotto della preda.

PER TALI MOTIVI

La Commissione:

letti ed applicati gli articoli 217 del Codice per la marina mercantile; 370 del Codice di procedura civile; 16 e 17 del regolamento interno 26 giugno 1915;

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

Dichiara legittima la cattura del veliero greco *Aghios Caralambos* e del relativo carico e ne ordina la confisca a tutti gli effetti di legge disponendo procedersi alle operazioni di vendita.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, dalla Commissione delle prede, in Camera di Consiglio, nella sua sede presso il Ministero della marina, piazza Poli n. 37, addì 9 febbraio 1916.

Michele La Terza, presidente ed estensore.
Edoardo Barbavara, membro ordinario.
Adolfo Berio, id.
Carlo Bruno, id.
F. Mazzinghi, id.
G. Biscaro, id.
Luigi Dari, membro supplente.
E. Marcelli, segretario.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2° AVVISO.

Il signor Di Bernardo Giovanni fu Antonino, domiciliato in Collesano (Palermo), a mezzo dell'ufficiale giudiziario Vizzini Gioacchino, addetto al tribunale di Palermo, ha diffidato il signor dott. Di Bernardo Natale fu Antonino, domiciliato a Palermo, via Bandiera, n. 31 (Albergo Vittoria), a restituirgli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato cons. 3,50 %, n. 56.183 della rendita di L. 73,50 (già 5 % n. 351.989 di L. 105), intestata a Di Bernardo Antonino fu Natale, domiciliato a Cefalù.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il detto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal signor Di Bernardo Giovanni.

Roma, 10 dicembre 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Gatti Giovanni fu Giuseppe ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 263 ordinale, n. 946 di protocollo e n. 12523 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Alessandria in data 1° dicembre 1915, in seguito alla presentazione di un certificato rappresentante due obbligazioni del debito redimibile consolidato 3,50 0[0 per il capitale di lire mille (1000), con decorrenza dal 1° ottobre 1915.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Gatti Giovanni fu Giuseppe i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 febbraio 1916.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 11 febbraio 1916, in L. 125,17.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 10 febbraio 1916, da valere per il giorno successivo 11 febbraio 1916.

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Parigi	114 61
Londra	32 22
Svizzera	128 91 1[2
New York	6 75 1[2
Buenos Aires	2 83
Lire oro	124 23

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 10 febbraio 1916 — (Bollettino n. 260).

Nella zona del Cevedale (Alta Valtellina) la notte sul 9 il nemico molestò, con intenso fuoco di fucileria, i nostri posti presso Capanna Cedec, senza però recare loro alcun danno.

In Valle Lagarina, il giorno 7, fu respinto il consueto piccolo attacco contro le nostre posizioni a nord di Mori.

Nel massiccio della Tofana (Alto Boite), la notte sul 9, un drappello nemico tentava la scalata della prima cima. Respinto, cadde in un precipizio.

Sull'Isonzo pioggia e nebbia paralizzarono ieri l'azione delle artiglierie.

Cadorna.

Settori esteri.

I comunicati ufficiali da Berlino e da Vienna paretentino nascondere i successi dei russi su taluni punti del settore orientale e sopratutto in Galizia.

È evidente, però, che l'offensiva russa per quanto lenta a svilupparsi, sia per l'asprezza del clima, sia per la resistenza che oppone il nemico, progredisce di giorno in giorno.

Dovunque gli eserciti moscoviti guadagnano terreno rioccupando località spesso importantissime per ragioni strategiche.

Molta attività dimostrano anche i tedeschi nel settore occidentale, ma con esito negativo, perchè riescono a stento a mantenersi nelle loro posizioni.

Dall'Albania non è segnalato alcun fatto nuovo.

Nei Dardanelli non vi sono stati che bombardamenti senza importanza. In Armenia i russi stringono sempre più d'assedio Erzerum, in cui si sono rifugiati i resti degli eserciti turchi sbaragliati ultimamente.

In Mesopotamia tanto i turchi, quanto gli inglesi, si trovano ancora immobilizzati dalle alluvioni del Tigri.

L'*Agenzia Stefani* ha sulla guerra i seguenti telegrammi:

Le Hâvre, 9. — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Lotta consueta di artiglieria sulla fronte dell'esercito belga.

Basilea, 10. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — A nord-ovest di Vimy nostre truppe presero un elemento di trincea e ripresero nella regione di Neuville una escavazione perduta precedentemente.

Parecchi attacchi parziali francesi a sud della Somme furono re-

spinti. Immediatamente a nord di Roclincourt il nemico riuscì a prendere piede in una piccola parte della nostra prima linea. Distruggemmo con una esplosione una galleria di mine nemica sulla collina di Coimbres.

Fronte orientale. — Verso il gruppo di eserciti del generale Linsingen e verso l'esercito del generale Bothmer deboli attacchi di distaccamenti nemici sono stati respinti dalle truppe austro-ungariche.

Fronte balcanica. — Niente di nuovo.

Basilea, 10. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte russa. — Il nemico spiegò ieri in Volinia e sulla fronte della Galizia orientale grande attività contro i nostri avamposti. Verso l'esercito dell'arciduca Francesco Ferdinando il nemico lanciò a più riprese e su vari punti forti distaccamenti di esploratori e, in talune località, un battaglione contro le nostre linee di protezione.

Furono impegnati violenti combattimenti di avamposti, soprattutto nel settore di un reggimento.

Violenti combattimenti furono impegnati anche nella notte di ieri e nella giornata di oggi verso i nostri avamposti a nord-ovest di Tarnopol.

I russi occuparono di sorpresa un trinceramento avanzato, ma furono respinti con un contrattacco.

Sulla frontiera di Bessarabia le nostre truppe respinsero verso la posizione centrale un battaglione russo, che occupava una posizione avanzata.

Fronte sud-orientale. — Nessun avvenimento importante.

Pietrogrado, 10. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Sulla fronte di Riga duello di artiglieria e di fucileria alquanto debole. Il fuoco della nostra artiglieria ha impedito in varie località i lavori tedeschi. A sud-ovest di Schloss-Vockenhuson sulla Dwina, a monte di Friedrichstadt, è stato pure segnalato un tiro riuscito della nostra artiglieria. Nella regione di Jacobstadt l'artiglieria tedesca ha violentemente bombardato le nostre posizioni presso Duckorn, fra Liovenhoff e il fiume Soussey. Nel settore di Dwinsk vi è stato un animato fuoco di fucileria. Nella regione di Tennenfeld i tedeschi hanno lanciato nelle nostre trincee proiettili che hanno sviluppato gas asfissianti. Ad est di Tchemerine, fra Revne e Lutzk, elementi delle vostre truppe si sono impadroniti di una collina ed hanno respinto un contrattacco che il nemico aveva iniziato subito dopo. A sud-est di Tsebroff le nostre truppe si sono impadronite alla baionetta di una collina e l'hanno consolidata facendo settanta prigionieri del reggimento imperiale, respingendo un contrattacco austriaco.

La nostra artiglieria ha sloggiato l'avversario da una escavazione a sud-ovest di Tamoschino ad est di Zaloszinki. Sulla collina ad est di Rarantche il nemico ha fatto saltare un fornello.

I tentativi austriaci di occuparne la escavazione sono stati arrestati con getto di granate a mano e fuoco di fucileria.

Nel Mar Nero le nostre torpediniere hanno cannoneggiato le posizioni nemiche nella regione del litorale. Un'altra squadriglia di torpediniere ha distrutto sulla costa est dell'Anatolia sette velieri facendone prigionieri gli equipaggi.

Fronte del Caucaso. — In un settore le nostre truppe che si avanzano combattendo hanno fatto prigionieri degli ascari e si sono impadronite di due cannoni.

In Persia, a sud di Hamadan, abbiamo disfatto importanti forze nemiche che tenevano posizioni nella regione della città di Nokhovend.

Parigi, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Artois il duello di artiglieria è continuato dalla quota 119 fino alla strada da Neuville a Tholus. Una lotta a colpi di granate ci ha permesso di scacciare il nemico da alcuni camminamenti da lui occupati ad ovest di La Folie. I Tedeschi al cadere della notte hanno diretto contro le nostre posizioni lungo la strada da Neuville a La Folie un violento attacco che è stato respinto. Il nemico ha potuto prendere piede soltanto in una delle buche che gli avevamo precedentemente ripreso.

A sud della Somme durante azioni di dettaglio effettuate ieri l'altro e ieri abbiamo fatto una cinquantina di prigionieri e preso due mitragliatrici ed un cannone revolver.

Nessun avvenimento importante da segnalare sul resto della fronte.

Parigi, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Durante la giornata abbiamo continuato a progredire a colpi di granata nei camminamenti ad ovest di La Folie. Due attacchi tedeschi diretti contro le nostre posizioni ad ovest della quota 140 sono stati completamente respinti. A nord della strada da Neuville a Thélus i tedeschi hanno fatto esplodere una mina di cui abbiamo occupato l'escavazione. A sud della Somme un riparto di fanteria nemica che tentava di intraprendere un attacco è stato ricacciato nelle sue trincee dai nostri tiri di sbarramento. Nella regione di Beuvraignes la nostra artiglieria ha distrutto un blockhaus ed ha bombardato gli accantonamenti nemici.

In Champagne un tiro di distruzione contro le opere tedesche verso la collinetta di Le Mesnil ha dato buoni risultati. Nella Woëvre abbiamo eseguito nella foresta di Mortmare contro un saliente della linea nemica un bombardamento violento, il quale ha provocato una esplosione nei depositi di munizioni. Oggi i tedeschi hanno lanciato nuovamente due grossi proiettili in direzione di Belfort. La nostra artiglieria ha preso immediatamente sotto il suo fuoco la batteria nemica che era stata individuata ieri. Nello stesso tempo abbiamo eseguito un tiro contro gli stabilimenti militari di Dornah a sud-ovest di Mulhouse.

Basilea, 10. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Sulla fronte del Caucaso e sulla fronte dell'Irak nulla di interessante.

La flotta russa ha bombardato il 6 corrente il porto carbonifero di Zunguldak senza causare gravi danni.

Sulla fronte dei Dardanelli il 7 corrente un incrociatore ha lanciato all'altezza di Jeniseheir 10 granate contro la costa di Tekke Burnu senza successo.

Londra, 10. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico sulla fronte in Francia, dice:

Alle ore 21 di ieri, 18 aeroplani effettuarono un riuscito raid sopra i baraccamenti nemici di Dorhand.

Parecchie capanne rimasero danneggiate; un camion a vapore rimase colpito. Tutti i nostri apparecchi ritornarono incolumi.

Qualche scaramuccia di pattuglie ebbe luogo la scorsa notte ad est di Kemmel.

Iersera ed oggi l'artiglieria nemica ha dimostrato attività contro Bray, Suzanne, Ovillers e Fonquevillers.

Stamane, di buon'ora, il nemico ha fatto esplodere una mina a nord-est di Givenchy; ma non ha causato alcun danno e non abbiamo subito alcuna perdita.

Bombardamento reciproco durante la giornata a sud del Bois Grenier.

L'artiglieria nemica ha bombardato oggi Poperinghe ed Elverdinghe.

La nostra artiglieria ha preso sotto il fuoco le batterie nemiche ad ovest di Saint Julien.

ARISTIDE BRIAND A ROMA

Gli ospiti illustri, la presenza dei quali in Roma rinsalda il sentimento di fratellanza latina, hanno avuto dovunque, in tutto il pomeriggio di ieri, festose accoglienze.

Appena la grandiosa dimostrazione di cordiali accoglienze dinanzi al Grand Hôtel si sciolse, il presidente del Consiglio francese signor Briand, il ministro Bourgeois, il sottosegretario di Stato Thomas e gli altri membri della missione francese si sono recati a palazzo

Farnese, ove l'ambasciatore di Francia signor Barrère offerse loro una colazione intima.

Alla colazione intervennero, oltre i ministri e i componenti la missione francese, i membri della Commissione militare francese che risiedono a Roma, il direttore dell'Accademia di Francia signor Besnard e mons. Duchesne.

*** Alle 14,45 i ministri e gli altri componenti la missione francese lasciarono insieme a S. E. Barrère, l'Ambasciata di Francia dirigendosi alla Reggia dove vennero ricevuti alle 15 da S. M. la Regina, ed alle 15,30 dal Luogotenente Generale di S. M. il Re, S. A. R. il Duca Tomaso di Genova.

Poco prima delle ore 16 la missione francese lasciò il Quirinale, diretta a Palazzo Margherita, ove alle 16 venne ricevuta in adienza da S. M. la Regina Madre.

*** Il sig. Briand e il ministro di Stato sig. Bourgeois, accompagnati da S. E. l'ambasciatore Barrère, visitarono S. E. il presidente del Consiglio Salandra a palazzo Braschi.

S. E. Salandra si intrattenne coi signori Briand, Bourgeois e Barrère oltre tre quarti d'ora. Indi il presidente del Consiglio loro presentò S. E. il sottosegretario di Stato per l'interno Celesia, il capo del Gabinetto della Presidenza, comm. Zammarano, il capo di Gabinetto del ministro dell'interno, comm. Scelsi, il suo segretario particolare, comm. D'Atri e il capo dell'Ufficio della stampa, commendatore Baldassarre.

*** Alle ore 17, si recarono al Ministero della guerra il sottosegretario di Stato francese per le munizioni sig. Thomas, il generale Pellé e il generale Dumezil. Essi furono subito ricevuti dal ministro della guerra on. generale Zupelli. Al colloquio assistevano i sottosegretari di Stato generali Elia e Dall'Olio. Il colloquio durò oltre un'ora.

*** Alle 18 i signori Briand e Bourgeois con l'ambasciatore Barrère visitarono S. E. il ministro degli esteri, Sonnino, alla Consulta, dove alle ore 20 ebbe luogo un pranzo in onore di tutta la Missione, offerto da S. E. il ministro Sonnino.

La disposizione dei posti era la seguente:

S. E. il ministro Sonnino e S. E. il presidente del Consiglio Salandra, sedevano dirimpetto.

S. E. Sonnino aveva a destra: il signor Briand, S. E. Martini, S. E. Barrère, S. E. Grippo, il signor Thomas, S. E. Barzilai, il signor de Billy, S. E. il generale Barattieri, il tenente-colonnello Maurin, il comm. Zammarano, il signor Labouret, il cav. Biancheri; aveva a sinistra: S. E. il barone Hayashi, S. E. Daneo, il conte van den Steen, S. E. Ciuffelli, il signor De Margarie, S. E. Borsarelli, il colonnello De Gondrecourt, il principe Colonna, il tenente di vascello barone de Huart, il comm. nobile De Martino, il colonnello Montanari, il comm. De Mersier.

S. E. Salandra aveva a destra: S. E. sir Rennel Rodd, S. E. Zupelli, il signor Ristich, S. E. Cavasola, il generale Pellé, S. E. Dallolio, il signor Genys, il conte Gallina, il tenente-colonnello François, il conte Manzoni, il conte Aldrovandi; aveva a sinistra: S. E. de Giers, S. E. l'ammiraglio Corsi, il signor Bourgeois, S. E. Riccio, il generale Dumezil, il duca Borea d'Olmo, il signor Sarousse de Sillac, il marchese Guiccioli, il signor Roger, il cav. Marenco di Moriondo, il comm. D'Atri, il conte Tornielli.

Sul finire del banchetto S. E. il ministro Sonnino pronunziò il seguente brindisi:

« *Signor presidente!*

Sono lieto di salutare tra noi il capo del Governo della Francia, alla quale ci legano tante antiche tradizioni e la rinnovata fratellanza delle armi. La presenza di Vostra Eccellenza è un nuovo pegno della nostra ferma fiducia nella fine vittoriosa della lotta che gli alleati conducono con la forza della loro incrollabile unione per la causa della libertà e della giustizia.

Alzo il mio calice alla salute del presidente della Repubblica francese e dei Sovrani alleati; alla salute di Vostra Eccellenza cui dò il benvenuto in nome del Governo e della nazione italiana ».

Il presidente del Consiglio francese, signor Briand, così rispose:

« In nome del Governo della Repubblica, i miei colleghi ed io portiamo al Governo Reale ed a tutta l'Italia il saluto cordiale della Francia.

È con la più grande ammirazione che noi abbiamo veduto il vostro nobile paese, rispondendo all'appello della sua coscienza nazionale, venire a prendere il suo posto nel campo degli alleati, per difendere con essi il diritto e la libertà.

Le nostre due nazioni sono egualmente convinte che la vittoria finale nascerà dalla loro ferma volontà di mettere in comune con i loro alleati tutte le loro risorse, tutte le loro energie, tutte le loro forze vive. Sostenute da questa fede incrollabile, sotto le loro bandiere nuovamente riunite in una stretta fratellanza di razza e d'armi, l'Italia e la Francia conducono la lotta gigantesca nella quale sono impegnati con i loro destini quelli della civiltà.

È con questi sentimenti che alzo il calice in onore delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia e dei Sovrani alleati. Bevo pure alla salute di Vostra Eccellenza e del Governo Reale, del quale apprezziamo al suo alto valore la generosa ospitalità ».

***

Il presidente del Consiglio francese, sig. Briand, si è recato stamane, alle ore 10, alla Consulta a conferire con S. E. il ministro degli affari esteri, on. barone Sidney Sonnino.

***

Continuano nella stampa inglese i commenti di plauso alla visita del signor Briand in Italia.

Il *Times* la considera come un avvenimento di alta importanza per la Quadruplice alleanza e per i nemici di essa, perchè è un notevole passo in avanti per una cooperazione più intima e durevole nell'azione politica ed economica verso la quale un istinto sicuro guida gli alleati.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca di Genova, Luogotenente Generale di S. M. il Re, ha fatto ritorno, ieri, a Roma.

S. E. Barzilai. — Ieri l'on. ministro si è recato all'ospedale istituito a Roma dai dottori Cerio e Lamberti, nell'Anglo-american nursing home, in via Nomentana, n. 265, per visitare il suo concittadino Enrico Zenatti, figlio adottivo del defunto patriota triestino.

Sua Eccellenza visitò anche gli altri feriti, felicitandosi con essi per il loro valore e la loro guarigione, nonchè coi dottori Cerio e Lamberti per la loro opera umanitaria.

Nelle colonie. — A Tripoli, iermattina sono stati inaugurati gli uffici di conciliazione per gli indigeni con l'intervento delle autorità e del governatore, che rilevò l'importanza e l'utilità della istituzione, la quale soddisfa le esigenze della giustizia e le aspirazioni delle popolazioni.

La nuova istituzione è accolta favorevolmante e si deve alla sapiente azione del generale Ameglio.

Un'opera buona. — Ai primi dal corrente mese il Comitato romano ha consegnato altri 480 mila scaldarancio all'autorità militare, raggiungendo così, in circa tre mesi, la complessiva somma di 3 milioni e 500 mila.

Il Comitato rinnova le sue vive premure a tutti i buoni che si vogliono adoperare per la benefica opera, tanto efficace per i cari giovani combattenti per la patria.

Cuor d'italiani. — Il cav. uff. Michelino Tiscornia, comandante il grandioso transatlantico *Tomaso di Savoia*, oltre alle generose offerte in denaro, avute a bordo dai passeggeri a favore della Croce Rossa italiana, ha portate, a Genova, 62 casse d'indumenti del complessivo peso di circa due tonnellate. Ve ne è una del peso di kg. 133, contenente 700 paia di calze lana, 40 passa montagne, 6 panciotti, il tutto confezionato dalla famiglia del signor Ernesto Colombo di Buenos Aires.

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

PARIGI, 10. — Il colonnello di artiglieria Regnier, direttore della scuola centrale pirotecnica militare, è stato nominato direttore dell'aeronatica militare al Ministero della guerra.

WASHINGTON, 10. — Wilson avendo accettato le proposte definitive tedesche per la soluzione dell'incidente del *Lusitania*, non rimangono che alcune modificazioni di forma da portare al testo della risposta americana.

LONDRA, 10 (ufficiale). — Il generale Smuts, ministro della difesa dell'Unione sud-africana, che combattè già gli inglesi al tempo della guerra del Transvaal, è stato nominato comandante in capo delle truppe inglesi incaricate di conquistare la colonia dell'Africa orientale tedesca, ultimo lembo dell'Impero coloniale germanico. Esso sostituisce il generale Smith Dorrien, dimissionario per ragioni di salute.

ATENE, 10. — *Camera dei deputati.* — L'aula e le tribune sono gremite. Tutti i deputati sono presenti.

Subito il presidente del Consiglio Skouloudis legge una dichiarazione nella quale espone la politica ed il programma del Governo, che consiste soprattutto nel mantenere intatte le forze nazionali e nell'utilizzarle esclusivamente per la tutela degli interessi nazionali. Soggiunge che il corso degli avvenimenti ha dimostrato in modo indiscutibile che questa politica tendente ad evitare alla nazione sventure incalcolabili fu approvata dalla grandissima maggioranza della nazione stessa. Questa politica continuerà, malgrado le pressioni già esercitate ed altre probabili, che, il popolo sopporterà con coraggio, sperando che il diritto e la giustizia non tarderanno a ritrovare le loro autorità presso i potenti della terra.

Il deputato Popp combatte vivamente la politica del Governo.

Il ministro Gounaris replica illustrando il programma del Governo.

Popp, di opposizione, quantunque partigiano della neutralità, biasima il Governo per la cattiva applicazione di essa e consiglia la immediata smobilizzazione.

Il ministro dell'interno Gounaris, rispondendo, dichiara che le circostanze impongono la neutralità. La Grecia ne uscirà quando gli interessi nazionali lo esigeranno. Nello scorso marzo, egli soggiunge, non uscimmo dalla neutralità, perchè gli interessi del paese esigevano che rimanessimo neutrali. È prematuro dare un giudizio storico sulla politica del mio Gabinetto.

Gounaris, concludendo, dichiara che la coscienza del Governo prova dolore nel dover mantenere la mobilizzazione, che le circostanze impongono. Se nell'avvenire vi sarà un indizio qualsiasi che permetta di riconoscere la possibilità della smobilizzaztone, il Governo esaminerà l'opportnnità di essa.

Dinitracopulos, ex ministro, pur ammettendo la necessità della neutralità, biasima l'azione del Governo pel modo con cui l'ha applicata e chiede che il Governo presenti i documenti diplomatici scambiati.

Il presidente del Consiglio, Skouloudis, rifiuta e respinge qualsiasi discussione a tale proposito.

L'ex ministro Stratos approva le dichiarazioni del Governo.

La Camera, con 266 voti su 272 votanti, approva infine un ordine del giorno esprimente fiducia nel Governo.

NEW YORK, 10. — Il corrispondente del *World* da Washington dice che il segretario di Stato, Lansing, ha inviato una nota all'Austria esigendo le scuse per l'attacco di un sottomarino austriaco contro il vapore americano *Petrolite*, la punizione del comandante ed il pagamento di una indennità per le avarie.

La nota dice che il sottomarino tirò senza preavviso, continuò a tirare anche dopo che il *Petrolite* si fermò e ferì un uomo. Il sottomarino si recò sotto bordo e domandò di acquistare viveri che il *Petrolite* rifiutò di vendere. Il comandante austriaco rispose che avrebbe preso quanto gli abbisognava per forza, se necessario. Allora il sottomarino prese un marinaio americano e lo tenne in ostaggio fintanto che gli austriaci si recarono a bordo del *Petrolite* e si fornirono di approvvigionamenti.

PARIGI, 10. — Il *Gaulois*, parlando del salvataggio dell'esercito serbo, dice che questo risultato insperato, magnifico, non sarebbe mai stato raggiunto, se uomini di energia e di cuore non fossero intervenuti e non avessero compiuto prodigi di iniziativa, di organizzazione e di audacia.

Non bisogna dimenticare, scrive il giornale, la parte che i nostri alleati italiani ed inglesi hanno in questa meravigliosa operazione, nella quale essi hanno portato una attività ed una abnegazione al di sopra di ogni elogio.

Tutto si è compiuto senza incagli, silenziosamente.

PARIGI, 11. — Il presidente del Consiglio montenegrino Miuskovic comunica quanto segue per il tramite della Legazione del Montenegro a Parigi.

Per tagliar corto una volta per sempre a tutte le notizie tendenziose di fonte nemica, occorre precisare l'attitudine del Montenegro.

È perfettamente esatto che allo scopo di permettere ad alcuni contingenti lontani di recarsi ad appoggiare sopra un altro fronte le truppe più provate fu chiesto un armistizio, del resto rifiutato e che allo stesso scopo vennero poscia aperti negoziati di pace. Le condizioni austriache, che sono note, vennero naturalmente respinte con energia.

La Famiglia Reale ed il Governo dovettero allora prendere precipitosamente la via dell'esilio per non cadere nelle mani del nemico.

Allo scopo di incoraggiare la suprema resistenza delle infelici truppe montenegrine, decimate e spossate dalla fatica e dalle privazioni, il Re Nicola dovette lasciare presso di esse un Principe della sua casa e tre membri del Governo.

Il 20 gennaio, il Re rinnovò telegraficamente al generale Janko Vucotic, comandante in capo degli eserciti montenegrini, ordini formali di natura tale da dissipare qualsiasi equivoco:

1° opporre una energica resistenza al nemico;

2° la ritirata dovrà effettuarsi nella direzione dell'esercito serbo;

3° nessun negoziato potrà essere impegnato da chiunque sotto nessun pretesto;

4° è prescritto al principe nonchè ai membri del Governo di seguire l'esercito nella ritirata;

5° il Governo francese darà per l'esercito montenegrino da trasportarsi per sua cura a Corfù le stesse disposizioni per l'esercito serbo.

La presenza in Francia del Re del Montenegro e della sua famiglia, nonchè del capo del Governo, Lazzaro Miuskovic, costituisce la più eloquente smentita alle perfide insinuazioni relative agli atti anteriori e contemporanei della guerra attuale.

Momentaneamente spogliato del suo Regno come i sovrani del Belgio e della Serbia, il Re del Montenegro, dopo avere largamente e lealmente compiuto il suo dovere, ha rimesso la sorte del suo paese nelle mani dei suoi grandi alleati, profondamente convinto del felice risultato della lotta nella quale intende persistere.

All'infuori dell'esecuzione degli ordini summenzionati il Re ed il Governo regolare, oggi rifugiati in Francia, non sono responsabili degli atti posteriori alla loro partenza, chiunque ne sia l'autore, che si svolsero nel Montenegro dopo il 20 gennaio e di tutto ciò che è potuto avvenire in seguito sotto l'influenza delle autorità degli invasori.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.